



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 20 in data 16-02-2023

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DEI PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE (GEPI).

L'anno duemilaventitre addì sedici del mese di Febbraio alle ore 18:30 nella SEDE COMUNALE, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
MELLONI ANDREA	SINDACO	X	
BIANCHI TOMMASO	VICE-SINDACO	X	
FERRARIS GIADA	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		3	0

Assiste all'adunanza, con le funzioni previste dall'art.97 comma 4, a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI BOGGI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ANDREA MELLONI – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

(***) – presente in modalità telematica ai sensi del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.06.2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art.2 del D.L. 23 gennaio 2019, n.4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito in legge, con modifiche, dalla legge 28 marzo 2019 n.26, individua i nuclei familiari beneficiari del Reddito di Cittadinanza (Rdc);
- l'art.4 del citato D.L. 4/2019 condiziona l'erogazione del medesimo beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale secondo le modalità ed i requisiti ivi indicati, ai fini della realizzazione dei c.d. "Patto per il lavoro" e "Patto per l'inclusione sociale";
- il comma 14 del medesimo art. 4 stabilisce che il patto per lavoro e il patto per l'inclusione sociale e i sostegni in esso previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- l'art. 6 del citato D.L. 4/2019 istituisce, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Sistema Informativo del Reddito di cittadinanza (SIRDC), nell'ambito del quale opera, oltre a quella presso l'ANPAL per il coordinamento dei Centri per l'impiego, anche apposita piattaforma digitale dedicata al coordinamento dei Comuni (GEPI), in forma singola o associata, al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma Rdc;
- la piattaforma digitale dedicata al coordinamento dei Comuni costituisce, unitamente alla piattaforma per il coordinamento dei Centri per l'impiego, il portale delle comunicazioni tra i Centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i Comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, in base a quanto disposto dal medesimo art.6 del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019;
- l'attivazione e la gestione dei Patti per l'inclusione sociale mediante piattaforma digitale compete ai Comuni, alle cui attività, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.4 comma 14, del D.L. 4/2019, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili della quota del Fondo per la lotta alla povertà ed all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015 n.208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 147/2017, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione;
- è compito dei Comuni effettuare la verifica anagrafica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.L. 4/2019, secondo le modalità definite in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali. L'INPS comunica tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all'INPS attraverso la piattaforma di cui all'art. 6 comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell'INPS. Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute;

 ai sensi dell'art. 4 comma 15 del D.L. 4/2019, il beneficiario del RDC è tenuto ad offrire, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti, utili alla collettività, da svolgere presso il medesimo comune di residenza. La mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti il nucleo familiare comporta la decadenza dal RDC. La partecipazione è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al RDC, inclusi i soggetti esonerati ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.L. 4/2019. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di RDC è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le pubbliche amministrazioni;

Considerato che:

- la conduzione delle attività oggetto dei Patti mediante piattaforma digitale richiede l'accesso a dati personali ed il loro trattamento;
- in particolare, le attività di gestione dei Patti mediante SIRDC comportano l'utilizzo e la raccolta dei dati da parte dei Comuni, lo scambio di informazioni con gli altri servizi territoriali ed enti nazionali coinvolti nell'attuazione della misura, l'utilizzo a scopo di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma, da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a garanzia del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 4, comma 14, del D.L. 4/2019
- l'art. 14, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. dispone che lo Stato disciplini il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso dei servizi erogati in rete dalle Amministrazioni medesime.
- l'art.14, comma 2 del medesimo decreto legislativo prevede che lo Stato, le Regioni e le autonomie locali promuovano le intese e gli accordi e adottino, attraverso la Conferenza Unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ha adeguato all'evoluzione dei sistemi on line il livello di protezione dei dati personali;
- il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, si concentra sul sistema di garanzie costruito intorno alla rinnovata attenzione al trattamento dei dati personali.
- ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679 "titolare del trattamento" è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, i titolari del trattamento devono essere in grado di assicurare e comprovare l'integrale rispetto dei principi relativi al trattamento dei dati personali;
- l'art. 28 del Regolamento dispone che, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorra unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e la tutela dei diritti dell'interessato;
- gli obblighi in materia di protezione dei dati gravanti sul Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività per conto del titolare corrispondono a quelli gravanti sul Responsabile del trattamento del soggetto titolare ai sensi dell'art. 28 par. 3 del Regolamento.
- conformemente a quanto previsto dal citato art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento dei dati personali dei soggetti beneficiari del RdC, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ANPAL, l'INPS, i Comuni, in forma singola o associata, e la Guardia di Finanza operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento nell'ambito delle

rispettive competenze;

- il Ministero del lavoro e delle politiche sociale ha disciplinato, con decreto 2 settembre 2019 n. 108, il trattamento delle informazioni che, nell'ambito della Piattaforma, sono messe a disposizione dei Comuni, che si coordinano a livello di Ambito territoriale, nonché delle informazioni raccolte dai Comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza, in riferimento alle quali operano in qualità di autonomi titolari del trattamento;
- in particolare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione dei Comuni la Piattaforma per la gestione delle funzioni di competenza nell'ambito del RDC, dei cui dati sono Titolari autonomi, sulla base di una convenzione, per la quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Visto il decreto direttoriale n. 1453 del 15.12.2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che comunica l'adozione di un nuovo modello di convenzione per la gestione delle funzioni di competenza nell'ambito della piattaforma politiche per l'inclusione (GEPI) e che dovrà essere sottoscritta da tutti gli Enti i cui operatori sono abilitati ad operare sulla Piattaforma;

Visto lo schema di convenzione, allegato al presente atto (Allegato "A"), quale parte integrante e sostanziale, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'Innovazione Tecnologica, del monitoraggio dati e della Comunicazione ed il comune di Anzola d'Ossola, per il trattamento dei dati nell'ambito della Piattaforma GePi per la gestione del Patto per l'Inclusione Sociale del Reddito di Cittadinanza;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del citato D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto, data l'urgenza di provvedere in merito, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del già citato D, Lgs. 267/2000;

con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare lo Schema di convenzione allegato alla presente (Allegato "A"), quale parte integrante e sostanziale, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'Innovazione Tecnologica, del monitoraggio dati e della Comunicazione ed il Comune di Anzola d'Ossola per il trattamento dei dati nell'ambito della Piattaforma GePi per la gestione del Patto per l'Inclusione Sociale del Reddito di Cittadinanza.

2. di autorizzare il Sindaco pro tempore dott. Andrea Melloni alla sottoscrizione della presente convenzione

altresì, con votazione separata

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/22000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Parere Favorevole

Data: 20-02-2023

Il Responsabile del Servizio
ROSSANA BELTRAMI

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

Parere Favorevole

Data: 20-02-2023

Il Responsabile del servizio finanziario
Rossana Beltrami

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Presidente della Seduta
f.to dott. ANDREA MELLONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Anzola D'Ossola ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.